

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 92/01	ECU.....	1
97/C 92/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.886 — MRW/MHP) ⁽¹⁾	2
	<hr/>	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 92/03	Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario (SAFE — Azioni di sicurezza per l'Europa) inteso migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾	3

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

20 marzo 1997

(97/C 92/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,1352	Marco finlandese	5,85136
Corona danese	7,42217	Corona svedese	8,84727
Marco tedesco	1,94511	Sterlina inglese	0,726614
Dracma greca	307,034	Dollaro USA	1,16098
Peseta spagnola	165,220	Dollaro canadese	1,59624
Franco francese	6,56374	Yen giapponese	142,395
Sterlina irlandese	0,738351	Franco svizzero	1,66601
Lira italiana	1952,52	Corona norvegese	7,83199
Fiorino olandese	2,19008	Corona islandese	82,0699
Scellino austriaco	13,6892	Dollaro australiano	1,47277
Scudo portoghese	195,939	Dollaro neozelandese	1,67724
		Rand sudafricano	5,14896

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.886 — MRW/MHP)**

(97/C 92/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 14 marzo 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Mannesmannröhren-Werke AG (D) controllata da Mannesmann AG acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme dell'impresa Mannesmann Hoesch Präzisrohr GmbH (D) a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Mannesmannröhren-Werke AG: fabbricazione di tubi e prodotti composti di tubi, trasformazione di acciaio;

— Mannesmann Hoesch Präzisrohr: produzione e vendita di tubi di precisione ed altri tubi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.886 — MRW/MHP, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario (SAFE — Azioni di sicurezza per l'Europa) inteso migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾

(97/C 92/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 652 def. — 95/0155(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 9 gennaio 1997)

⁽¹⁾ GU n. C 262 del 7. 10. 1995, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE

che adotta azioni relative a misure non legislative intese a migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'igiene del lavoro rientrano tra i settori ed obiettivi di cui agli articoli 118 e 118 A del trattato; considerando che, in tale contesto, occorre rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri a la Commissione e la collaborazione reciproca tra gli Stati membri stessi;

considerando che l'incidenza nella Comunità degli infortuni e dei decessi sul lavoro, nonché delle malattie professionali, resta intollerabilmente elevata;

PROPOSTA MODIFICATA

che adotta un programma comunitario (SAFE — Azioni di sicurezza per l'Europa) inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

PROPOSTA INIZIALE

considerando che ciò costituisce un costo umano enorme e superfluo, nonché un onere economico per la società; considerando che migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro può elevare il livello di competitività, dato che sussiste una chiara correlazione tra le aziende di successo e le buone prassi in materia di salute e sicurezza;

considerando che, nonostante sforzi considerevoli, un grande numero di imprese e soprattutto di piccole e medie imprese ha difficoltà nel fare propri nuovi metodi di produzione o adattare quelli esistenti, salvaguardando la salute e la sicurezza dei lavoratori e garantendo buoni livelli di ambiente di lavoro, in conformità della nuova legislazione;

considerando che la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro deve essere completata da misure non legislative, comprese misure di sensibilizzazione intese a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese;

PROPOSTA MODIFICATA

riconoscendo quanto sia importante creare un ambiente di lavoro favorevole e positivo sul piano psicologico, in cui le risorse umane vengano utilizzate al meglio, sviluppando così la flessibilità dell'impresa e la soddisfazione del lavoratore;

considerando che i paesi dello Spazio economico europeo, i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, Cipro e Malta e i paesi mediterranei partner della Comunità europea possono partecipare al programma conformemente alle disposizioni dei relativi accordi;

considerando che, per favorire tale sensibilizzazione, il Parlamento europeo ha proposto, nella sua risoluzione del 6 maggio 1994 sul quadro generale per l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000) (1), la creazione di un programma da denominare «Azioni di sicurezza per l'Europa (SAFE)»;

(1) GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 478.

PROPOSTA INIZIALE

considerando che la Comunità deve compiere passi ulteriori per migliorare la salute e la sicurezza in singoli settori, in relazione ai materiali impiegati o a gruppi di rischi particolarmente delicati, finora inadeguatamente protetti; considerando che essa deve altresì sensibilizzare, elevare i livelli di formazione e di scambio di informazioni, nonché sviluppare la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali;

considerando che il programma deve contribuire a migliorare il livello di sensibilizzazione in materia di fattori di salute e sicurezza e di fattori di rischio, la rilevazione tempestiva di effetti nocivi, l'orientamento e la consulenza, nonché il supporto sociale;

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le azioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per via della loro portata o dei loro effetti, possono essere intraprese con maggiore efficienza dalla Comunità;

considerando che deve essere lanciato un programma pluriennale con chiari obiettivi di azione comunitaria, azioni prioritarie scelte al fine di promuovere la salute e sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori della Comunità, nonché appropriati meccanismi per la valutazione di tali azioni; considerando che il programma deve avere una durata di cinque anni, per consentire un tempo sufficiente affinché le azioni da attuare raggiungano gli obiettivi definiti;

considerando che esistono altri programmi e iniziative comunitari interamente o parzialmente pertinenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e quindi sussiste l'esigenza di assicurare la coerenza tra diverse azioni comunitarie;

considerando che, a seguito della decisione 74/325/CEE del Consiglio (¹), il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro può essere consultato dalla Commissione in merito alla stesura di proposte in tale settore;

considerando che il trattato non dispone per l'adozione della presente decisione poteri diversi da quelli definiti all'articolo 235,

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che esistono altri programmi e iniziative comunitari interamente o parzialmente pertinenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e quindi sussiste l'esigenza di assicurare la coerenza tra diverse azioni comunitarie e la loro complementarità sotto l'aspetto del bilancio;

(¹) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un programma comunitario relativo a misure non legislative intese a migliorare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

- note d'orientamento e materiale informativo di base per aiutare nell'applicazione corretta della legislazione comunitaria; miglioramento dell'informazione, dell'istruzione e della formazione; indagini sulle problematiche fondamentali di cui all'allegato I;
- il programma (Safety Actions for Europe) di cui all'allegato II inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese;

è adottato per una durata di cinque anni, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Articolo 1

Un programma comunitario (SAFE — Azioni di sicurezza per l'Europa) inteso a migliorare la sicurezza e la salute nonché a evitare o ridurre i rischi sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese, è adottato per una durata di cinque anni, dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000.

Articolo 2

Il programma si prefigge l'obiettivo generale di sostenere a livello europeo azioni intese a migliorare l'ambiente e le prassi di lavoro, nonché l'organizzazione del lavoro

- promuovendo lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro;
- contribuendo a individuare e a diffondere i migliori metodi di lotta contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- suggerendo mezzi per applicare in maniera efficace la legislazione sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nelle imprese;
- promuovendo approcci innovativi a settori emergenti di rischio professionale;
- promuovendo iniziative di istruzione e formazione intese a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria e a meglio sensibilizzare nei confronti dell'ambiente di lavoro.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 2

La Commissione assicura l'attuazione delle azioni delineate negli allegati I e II in conformità degli articoli 5 e 6 ed in cooperazione stretta con gli Stati membri e le istituzioni ed organizzazioni attive nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 3

La Commissione assicura che vi siano coerenza e complementarità tra le azioni comunitarie da attuare a titolo del presente programma e altri programmi ed iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 4

1. Le azioni di cui all'allegato I saranno eseguite dalla Comunità, dagli Stati membri, dalle parti sociali, da organizzazioni pubbliche o private. Le richieste relative al finanziamento di tali azioni devono essere inviate alla Commissione.

2. Le azioni di cui all'allegato II saranno eseguite dagli Stati membri, dalle parti sociali, da organizzazioni pubbliche o private. Le richieste relative al finanziamento di tali azioni devono essere inviate alla Commissione.

Articolo 5

La selezione dei progetti da finanziare e l'importo dell'assistenza erogata, in conformità degli obiettivi e criteri di cui agli allegati I, II e III, è effettuata in base alla procedura descritta all'articolo 6, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

La Commissione assicura l'attuazione delle azioni di cui all'allegato I in conformità degli articoli 6 e 7 in stretta cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni e organizzazioni attive nel campo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 4

La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie da attuare a titolo del presente programma, gli altri programmi e iniziative comunitarie pertinenti nonché le attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Articolo 5

1. Le azioni di cui all'allegato I sono eseguite dalla Comunità, dagli Stati membri, dalle parti sociali e da organizzazioni pubbliche o private.

2. Le relative domande di finanziamento sono inviate alla Commissione, o per il tramite degli organi competenti designati dagli Stati membri o direttamente. Una copia delle domande viene inviata alla Commissione e all'organo competente dello Stato membro interessato.

2 bis. Nel caso di progetti multilaterali, le parti menzionate al paragrafo 1 designano l'organo abilitato a sottoporre la domanda alla Commissione. Tuttavia, se la domanda è trasmessa direttamente alla Commissione, ne è trasmessa una copia a ciascun organo competente degli Stati membri interessati.

Articolo 6

La selezione dei progetti da finanziare e la determinazione dell'importo dell'assistenza finanziaria concessa, in conformità degli obiettivi e criteri di cui agli allegati I e II, è eseguita secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Il contributo finanziario della Comunità è il seguente:

— in linea generale esso non supera il 60 % del costo del progetto;

— per le PMI con meno di 50 lavoratori il contributo può raggiungere il 90 % del costo del progetto.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. La Commissione incoraggia la cooperazione con paesi terzi, nonché con organismi delle Nazioni Unite e altre organizzazioni o agenzie coinvolte nel settore.

2. I paesi AELS (EFTA), nel quadro dell'Accordo SEE, e i paesi con i quali la Comunità ha stipulato accordi di associazione possono essere associati alle attività descritte negli allegati I e II.

Articolo 8

1. La Commissione pubblica regolarmente informazioni sulle azioni intraprese e sulle possibilità di ottenere supporto comunitario nei diversi settori d'azione.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 8

La Commissione può consultare il comitato di cui all'articolo 7 in merito a ogni questione relativa all'applicazione della presente decisione.

Articolo 9

1. Le attività del programma che possono essere aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PAECO), di Cipro e di Malta, nonché dei paesi mediterranei partner dell'Unione europea saranno definite nell'ambito delle relazioni dell'Unione europea con questi paesi.

2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 sarà assunto dagli stessi paesi interessati nell'ambito del proprio bilancio oppure da linee di bilancio comunitarie relative all'applicazione, nel settore di cui trattasi, degli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato con tali paesi, in conformità delle disposizioni di tali accordi.

Articolo 10

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione intermedia sulle azioni intraprese, nonché una relazione generale entro il 31 dicembre 2001.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il ...

2. La Commissione elabora criteri generali per la diffusione dei risultati delle azioni intraprese a titolo del presente programma. Tali criteri includono orientamenti per

- promuovere i risultati dei progetti presso la stampa, i datori di lavoro, i lavoratori e le parti interessate;
- coinvolgere rappresentanti eletti nella promozione di tali risultati.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro può essere consultata nell'elaborazione di tali criteri.

3. La Commissione istituisce, se del caso con l'aiuto dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, un centro d'informazione per fornire alle piccole e medie imprese e ad altre organizzazioni consigli pratici per la formulazione e lo sviluppo di proposte di progetti. Tale centro fornisce informazioni dettagliate relative ai contatti locali e nazionali nel settore della salute e della sicurezza. Esso offre altresì una linea di assistenza telefonica e un servizio «on line» completo.

4. I risultati del programma vengono valutati dalla Commissione con l'aiuto di organizzazioni esterne, ivi compresa, se del caso, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Sulla base di tali risultati e al più tardi entro il 30 giugno 1998, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, una relazione intermedia sulle azioni intraprese, corredata di uno studio dettagliato sulle attività intraprese in questo campo dagli uffici specializzati e sulle loro responsabilità, nonché una relazione generale di valutazione che ponga in evidenza l'impatto del programma sulle strutture e le popolazioni interessate dall'azione entro il 30 giugno 2001.

Articolo 11

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO I

Soppresso

Note d'orientamento e materiale informativo di base per aiutare nell'applicazione corretta della legislazione comunitaria; informazione, istruzione e formazione; problemi nuovi o di rilievo

(1996-2000)

1. *Note d'orientamento e materiale informativo di base per contribuire all'applicazione corretta della legislazione comunitaria, tenendo conto ove necessario delle relazioni richieste dalle varie direttive*
- 1.1. Preparare guide non vincolanti alla legislazione che, pur senza pretendere di garantire tutti i dettagli necessari alla trattazione di ogni aspetto giuridico, forniscano un'utile assistenza, un contesto e un supporto di natura tecnica ai datori di lavoro, alle imprese, ai lavoratori e agli Stati membri.
- 1.2. Perché tali informazioni siano efficacemente rivolte all'utenza pertinente, è essenziale conoscere desideri e necessità dei datori di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese, in relazione alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. *Informazione, istruzione e formazione*
- 2.1. Sensibilizzazione in materia di salute e sicurezza.
- 2.2. Informazioni sulle politiche della Commissione: al fine di assicurare la trasparenza delle sue misure, la Commissione prepara e diffonde informazioni sulle attività comunitarie.
- 2.3. In linea con la politica informativa della Commissione in relazione alle attività comunitarie e con le attività di sensibilizzazione, soprattutto presso il pubblico generale, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, organizzerà periodicamente una settimana europea per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, convegni sull'istruzione e la formazione in materia di sicurezza e salute, un concorso per materiali formativi, festival di prodotti audiovisivi sulla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.
3. *Indagini su determinate problematiche fondamentali, tenendo conto delle informazioni e dei risultati di ricerche già disponibili e/o promuovendo, qualora appropriato, nuove indagini.*

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO II

SAFE (Safety Actions for Europe) inteso a migliorare la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese

(1996-2000)

- 1.1. SAFE (Safety Action For Europe) sostiene progetti di natura pratica intesi ad esemplificare:
- la promozione di miglioramenti nella situazione di lavoro specificamente orientati alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul luogo di lavoro, soprattutto nelle piccole e medie imprese;
 - il miglioramento nell'organizzazione delle prassi di lavoro che influenzano gli atteggiamenti verso la salute e sicurezza sul luogo di lavoro al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 1.2. Tra gli obiettivi del programma SAFE vi è pertanto quello di sostenere progetti intesi a migliorare la situazione lavorativa, l'organizzazione del lavoro e le prassi di lavoro che possono affrontare specifici problemi con un impatto sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, oppure mostrare le prassi migliori per combattere gli infortuni sul lavoro e/o le malattie professionali o infine concentrarsi sulle modalità e sui mezzi con cui le singole imprese possono adeguarsi concretamente alla legislazione comunitaria.
- 1.3. Per questo il programma SAFE sosterrà anche lo sviluppo di luoghi di lavoro con funzioni di riferimento; casi di soluzioni pratiche contro i rischi del luogo di lavoro che possono servire da modello per altri casi di cambiamento o sostituzione di luoghi di lavoro. Il programma SAFE promuoverà inoltre approcci innovativi a settori emergenti di rischio o ad attività ad alto rischio, promuovendo l'uso di tecnologie sicure e/o pulite oppure mediante altre misure innovative.
- 1.4. Si prevede inoltre di erogare supporto a favore di specifiche iniziative di istruzione e formazione intese a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria e meglio sensibilizzare nei confronti dell'ambiente di lavoro.
- 1.5. Il programma SAFE prenderà altresì in considerazione progetti preparati da organizzazioni europee. Tali progetti dovrebbero fornire orientamenti in merito a decisioni sulle misure da attuare in interi settori di attività, in particolare in più di uno Stato membro.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO I

Azioni intese a migliorare le norme di sicurezza e di salute sul lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese

(1996-2000)

Il programma è destinato a sostenere progetti pratici intesi a migliorare l'ambiente di lavoro dal punto di vista della salute e della sicurezza dei lavoratori, in linea con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2. In particolare, esso sosterrà progetti che rispondano a uno o più dei criteri seguenti:

1. Messa a punto di luoghi di lavoro con funzioni di riferimento in cui siano state elaborate soluzioni pratiche contro i rischi del luogo di lavoro e che possano servire da modello.
2. Iniziative nel settore dell'informazione, della formazione e dell'istruzione volte a migliorare la conoscenza della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza, nonché a meglio sensibilizzare sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Progetti che forniscano orientamenti in merito alle misure da adottare in materia di salute e sicurezza in uno o più settori di attività, segnatamente in più di uno Stato membro.
4. Approcci innovativi a settori emergenti di rischio o ad attività ad alto rischio, compreso l'uso di tecnologie sicure e/o pulite.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO III

ALLEGATO II

CRITERI DI SELEZIONE

I. Criteri generali

Per poter essere ammessi alla selezione, i progetti presentati devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

- avere un buon rapporto costi-benefici;
- generare un plusvalore europeo, per esempio mediante un duraturo effetto moltiplicatore su scala europea;
- dimostrare un grado effettivo ed equilibrato di cooperazione tra diversi partner a livello di:
 - concezione del progetto;
 - attuazione del progetto;
 - partecipazione finanziaria.

II. Criteri di valutazione

Sarà assegnata priorità ai progetti che soddisfano nella misura maggiore possibile i seguenti criteri. I progetti devono:

- contribuire alla prevenzione delle cause di infortuni e malattie professionali, piuttosto che porre rimedio ai loro effetti;
- facilitare l'integrazione duratura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro nella gestione delle imprese o nella gestione della qualità dei prodotti;
- promuovere il trasferimento e la valorizzazione di esperimenti innovativi su scala europea;
- promuovere il dialogo sociale;
- promuovere attività permanenti piuttosto che risultati in termini quantitativi;
- incoraggiare l'innovazione e l'attività imprenditoriale, in particolare in attività ad alto rischio;
- sostenere lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro;
- sostenere la cooperazione tra imprese;

I. Criteri generali

Per poter beneficiare dell'aiuto comunitario, i progetti presentati devono soddisfare tutti i criteri seguenti:

- 1) generare un plus valore a livello dell'Unione;
- 2) rispondere alle esigenze delle PMI;
- 3) avere un buon rapporto costi-benefici;
- 4) precisare i risultati attesi e come saranno misurati;
- 5) mirare a risultati che possano essere trasferiti;
- 6) precisare un modo di diffusione di tali risultati;
- 7) evitare doppioni con progetti realizzati a livello nazionale;
- 8) dimostrare l'impegno finanziario di partner associati nel progetto;
- 9) dimostrare la necessità del finanziamento comunitario.

II. Altri criteri

Sarà assegnata priorità alle azioni che soddisfano uno o più dei seguenti criteri. Esse devono:

- 1) contribuire alla prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute (piuttosto che porre rimedio ai loro effetti) e promuovere la protezione della salute mentale;
- 2) incoraggiare l'innovazione, segnatamente per quanto concerne le attività ad alto rischio;
- 3) presentare un carattere innovativo;
- 4) sostenere lo sviluppo di soluzioni pratiche ai rischi sul luogo di lavoro;
- 5) mirare a far fronte ai rischi provati che già interessano o sono suscettibili di interessare i lavoratori e garantire una riduzione sostanziale di tali rischi;
- 6) dimostrare la probabile efficacia del progetto al di là della sua durata, ad esempio prendendo in considerazione la salute e la sicurezza nelle prassi gestionali;

PROPOSTA INIZIALE	PROPOSTA MODIFICATA
<ul style="list-style-type: none">— sostenere uno scambio d'informazioni, un'istruzione e una formazione migliori;— contribuire inoltre all'attuazione di programmi d'azione o politiche comunitarie riguardanti:<ul style="list-style-type: none">— l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,— la parità delle opportunità,— l'integrazione dei portatori di handicap,— il reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata,— la prevenzione degli infortuni a danno di persone in generale (domestici, nello sport, sulla strada, ecc.),— politiche settoriali (da specificare),— altri programmi o politiche (da specificare).	<ul style="list-style-type: none">7) promuovere la cooperazione e il dialogo sociale tra le imprese;8) contribuire inoltre all'attuazione di programmi d'azione o politiche comunitarie riguardanti:<ul style="list-style-type: none">— l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita,— la parità delle opportunità,— l'integrazione dei portatori di handicap,— il reinserimento professionale dei disoccupati di lunga durata,— la prevenzione degli infortuni a danno di persone in generale (domestici, nello sport, sulla strada, ecc.),— politiche settoriali (da specificare),— altri programmi o politiche (da specificare).

III. Criteri di esclusione

Non sono ammissibili azioni dei tipi seguenti:

- azioni limitate ad un unico Stato membro e non trasferibili ad altri;
 - azioni limitate a soddisfare prescrizioni nazionali, anche nel caso queste ultime derivino dalla legislazione comunitaria.
-